



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 15/13 del 21.3.2017

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE DI CITTADINANZA

Art. 5 della L.R. n. 23/2014 e s.m.i.

Le disposizioni di cui al presente regolamento, approvato dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. XX del XX/XX/XXXX (approvazione preliminare) e n. XX/XXX del XX/XX/XXXX (approvazione definitiva), ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art. 5 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 e s.m.i., disciplinano la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento della Consulta regionale di cittadinanza.

Art. 1

1. Sono stabilite le funzioni, le modalità di individuazione dei componenti e le modalità di funzionamento della Consulta regionale di cittadinanza di cui all'art. 5, commi 3 e 3 bis della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 e s.m.i., di seguito denominata Consulta, come esposte e riportate nei successivi articoli.

Art. 2

1. Sono membri di diritto della Consulta:
 - a) l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o un suo delegato;
 - b) due rappresentanti dell'ANCI;
 - c) tre rappresentanti nominati dal Consiglio regionale, scelti tra soggetti che si siano distinti per esperienza e impegno in campo sanitario.
2. La Consulta è inoltre composta:
 - a) dal Presidente di ciascuna delle Conferenze territoriali socio-sanitarie di cui 15 della legge regionale n. 10/2006 così come modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 17/2016;
 - b) dal Direttore generale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS);
 - c) dai direttori delle aree socio sanitarie locali
 - d) da nove rappresentanti delle associazioni o federazioni di associazioni di rappresentanza sociale degli utenti e dei cittadini, iscritte nei registri regionali, individuate dall'Assessore



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, che a vario titolo operano nel settore socio-sanitario, e che abbiano ampia diffusione nel territorio regionale e/o un collegamento con associazioni, organizzazioni o confederazioni di carattere nazionale nel settore socio-sanitario, maggiormente rappresentativi per numero di iscritti.

3. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese né ad indennità di missione di alcun genere.
4. La Consulta dura in carica 3 anni dalla data della prima convocazione.
5. Con apposito successivo decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, che sarà pubblicato nel BURAS, saranno nominati i componenti della Consulta a seguito della richiesta e dell'acquisizione delle designazioni degli organismi individuati secondo le modalità di cui al precedente commi 1 e 2.

Art. 3

1. La Consulta esercita le competenze di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 23/2014 e s.m.i., presso la sede dell'Assessorato dell'Igiene a sanità e dell'assistenza sociale.
2. La prima convocazione della Consulta, ai fini dell'insediamento dei suoi componenti, è disposta dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dovrà avvenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto assessoriale di cui al precedente art. 2, comma 5.
3. La Consulta è presieduta dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o da un suo delegato.
4. La Consulta al suo interno nomina segretario e vice segretario.

Art. 4

1. La Consulta esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, formulando eventuali proposte, sul Piano sanitario regionale, sul programma sanitario annuale e su quello triennale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS); a tal fine la Consulta esprime le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente detto termine si intende espresso parere favorevole.
2. Esprime parere e formula proposte sull'atto aziendale dell'Azienda per la tutela della salute.
3. La Consulta svolge funzioni di consulenza in ordine a questioni di rilevanza regionale e di interesse diffuso per la collettività in relazione all'erogazione ed alla qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari; in particolare svolge i compiti di studio ed approfondimento indicati dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, elaborando proposte, formulando



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

programmi di azioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza e dell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari.

Art. 5

1. La Consulta è convocata almeno 2 volte l'anno e comunque ogni qualvolta debba essere espresso un parere o una valutazione di competenza.
2. La convocazione, che deve pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione ovvero 24 ore prima nei casi di motivata urgenza, per posta elettronica certificata; la convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere in coerenza con le specifiche richieste ricevute dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
3. L'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale convoca la Consulta, stabilisce l'ordine del giorno ed assume la direzione della seduta.

Art. 6

1. La Consulta può disporre il preventivo approfondimento di specifiche questioni nell'ambito di commissioni ristrette i cui componenti sono, di volta in volta, individuati dalla Consulta medesima.
2. Ai lavori della Consulta possono partecipare, su richiesta dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, dirigenti dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'invito dei soggetti di cui al precedente comma 2 a partecipare alle sedute della Consulta avviene con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7

1. La Consulta è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga in prima convocazione il quorum previsto, si intende convocata, per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.
2. La mancata ed ingiustificata partecipazione dei componenti ai lavori della Consulta per 3 volte consecutive determina l'automatica decadenza degli stessi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. La Consulta si esprime a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. La medesima può formulare le proprie consulenze, valutazioni e proposte attraverso la sottoscrizione di documenti adottati a maggioranza.
4. La Consulta formula i propri pareri, le valutazioni e le proposte nella stessa seduta in cui è convocata o, al massimo, qualora gli argomenti in discussione necessitino di approfondimento, ai sensi del precedente art. 6, comma 1, entro 15 giorni dalla medesima seduta, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, comma 1.
5. La consulta può discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dai presenti.
6. Delle sedute della Consulta viene redatto sintetico verbale nel quale si dà atto del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, del numero dei presenti, degli interventi svolti, dei votanti e delle indicazioni adottate. Il verbale è sottoscritto dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o da un suo delegato. Copia del verbale è trasmessa ai componenti della Consulta e, in caso di espressione di pareri, ai soggetti richiedenti.

Art. 8

1. Il funzionamento della Consulta avviene senza alcun onere aggiuntivo a carico del Servizio Sanitario Regionale e del bilancio regionale.